

COMUNE DI CILAVEGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SVOLTE DAI CITTADINI RESIDENTI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.1994 - Esecutiva a seguito di risposta ordinanza istruttoria, l'8.03.1995 - Seduta del 17.01.1995 - atti n. 4024 - Ordinanza istruttoria - Risposta ordinanza con delibera di C.C. n. 10 dell'8.02.1995 - Esecutiva per decorrenza dei termini, L. 142/90, l'8.03.1995.

ART. 1

Il regolamento ha lo scopo di disciplinare gli interventi socialmente utili che le persone anziane, disabili o esposte a rischio di emarginazione, residenti nel Comune di Cilavegna, intendono espletare per conto dell'Amministrazione e a favore dell'intera comunità.

ART. 2

L'anziano volontario deve essere residente nel Comune di Cilavegna ed avere un'età minima di anni 50 e non deve svolgere alcuna attività lavorativa.

ART. 3

Le persone disabili o esposte a rischio di emarginazione, prescindendo dall'età, devono essere individuate rispettivamente dal Servizio Sanitario Competente e dai Servizi Sociali del Comune. Inoltre le persone sopra individuate non devono svolgere altre attività lavorative e devono risiedere in Cilavegna.

ART. 4

Gli interventi socialmente utili vengono individuati in:

- custodia degli impianti sportivi, parchi pubblici e centri ricreativi;
- sorveglianza per attività culturali e folkloristiche;
- piccoli lavori di manutenzione verde pubblico e strade comunali;
- piccoli lavori agli immobili comunali;
- attività di ausilio e sostegno presso la Parrocchia e le associazioni di volontariato nonché socialmente rilevanti.

ART. 5

Le persone anziane, disabili o esposte a rischio di emarginazione che partecipano alla suddetta iniziativa, sono seguite nell'esecuzione degli interventi da personale comunale o da rappresentanti delle associazioni indicate, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica e con il coordinamento del Servizio Sociale.

Le persone che seguiranno l'attività degli anziani e disabili o esposti a rischio di emarginazione saranno tenuti a redigere una relazione al termine del primo mese di attività ed in seguito con cadenza periodica.

ART. 6

Viene stipulata una apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi per infortuni e per danni che possono derivare ai volontari stessi durante lo svolgimento delle attività indicate e per i danni derivanti a cose e persone in connessione con tali attività.

ART. 7

Al fine di elaborare i progetti di inserimenti e i percorsi attuativi, nonché individuare la misura del contributo da elargire, viene istituita una Consulta i sensi dell'art.32 dello Statuto Comunale, costituita da n.5 membri rappresentanti delle associazioni più rappresentative del territorio cilavegnese.

A tal fine la Giunta provvederà con apposita delibera all'individuazione delle associazioni autorizzate alla nomina di un proprio rappresentante.

La Consulta dura in carica per il periodo di anni quattro ed in ogni caso sarà rinnovata entro 90 giorni dalla nomina di un nuovo Consiglio Comunale.

In caso di dimissioni, morte, assenza di uno dei membri della Consulta, l'associazione il cui rappresentante è venuto meno, provvederà a reintegrarlo per la seduta immediatamente successiva.

La Consulta, al termine di ogni anno di attività, redige una relazione esplicativa dell'operato svolto.

ART. 8

Ai singoli volontari verrà erogato, su proposta della Consulta e con delibera della Giunta Municipale, un contributo da un minimo di £.200.000 ad un massimo di £.500.000 mensili, importo che terrà conto delle condizioni sociali e del tipo e consistenza degli interventi effettuati, in quanto il servizio espletato tende al duplice obiettivo di promuovere la qualità della vita del soggetto e di migliorare i servizi resi alla collettività.

Ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici, approvato ai sensi dell'art.12, L.241 del 7.08.1990, i predetti contributi verranno erogati mensilmente dalla Giunta Municipale.

ART. 9

I soggetti interessati allo svolgimento di attività socialmente utili, individuati ai sensi degli artt.2 e 3 del presente regolamento, devono far pervenire apposita domanda entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale che predisporrà apposito avviso pubblico, da affiggere all'Albo Pretorio ed in altri luoghi idonei.

Le domande verranno esaminate dalla Consulta che provvederà a stilare una graduatoria annuale, valutando le condizioni sociali, la disponibilità, le attitudini e gli interessi dei singoli richiedenti. La graduatoria così formata sarà sottoposta alla approvazione della Giunta Municipale.

ART. 10

Nella graduatoria approvata dalla Giunta Municipale verranno indicati i servizi cui destinare, ove possibile, i singoli richiedenti.

I singoli interventi verranno decisi con apposita deliberazione della Giunta Municipale con l'indicazione dei soggetti, delle attività assegnate e l'importo del contributo da corrispondere.

ART. 11

Qualora l'attività non venisse o non potesse essere svolta dal volontario, la Giunta Municipale, su relazione della Consulta, provvederà a sollevarlo dall'incarico, con conseguente decadenza dal contributo.

ART. 12

I soggetti svolgenti attività socialmente utili hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.2 – comma 2 – della Legge 11.08.1991, n.266 e dell'art.2 – comma 2 della Legge Regionale 24.07.1993, n.22.